



Città di Saluzzo

**PIANO GENERALE DEGLI  
IMPIANTI  
PUBBLICITARI**

**PER LA DISCIPLINA DELL'  
INSTALLAZIONE  
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED  
AFFISIONALI**

*A -Parte normativa*

# **Struttura e Contenuto del Piano**

## **INDICE**

<b>1. PREMESSE</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Oggetto del piano generale impianti</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Finalità</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Criteri generali</b>	<b>5</b>
<b>1.4. Ambito di applicazione</b>	<b>5</b>
<b>2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE</b>	<b>6</b>
<b>3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>7</b>
<b>4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</b>	<b>7</b>
<b>4.1. Definizioni</b>	<b>7</b>
<b>4.2. Durata dell'esposizione</b>	<b>8</b>
<b>4.3. Norme generali di installazione</b>	<b>8</b>
<b>4.3.1. Forma, colore e materiali</b>	<b>8</b>
<b>4.3.2. Dimensioni</b>	<b>8</b>
<b>4.3.3. Struttura</b>	<b>9</b>
<b>4.3.4. Illuminazione</b>	<b>9</b>
<b>4.3.5. Distanze e posizionamento</b>	<b>9</b>
<b>4.4. Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione</b>	<b>11</b>
<b>4.4.1. Cartelli</b>	<b>11</b>
<b>4.4.2. Preinsegne</b>	<b>12</b>
<b>4.4.3. Altri mezzi pubblicitari: striscioni, locandine, stendardi, totem</b>	<b>13</b>
<b>4.4.4. Segno orizzontale reclamistico su superficie stradale</b>	<b>16</b>
<b>4.4.5. Impianto pubblicitario di servizio</b>	<b>17</b>
<b>4.4.6. Pubblicità eseguita con mezzi sonori</b>	<b>19</b>
<b>4.4.7. Pubblicità sui veicoli</b>	<b>19</b>
<b>4.4.8. Mezzo pittorico e gigantografia sui ponteggi</b>	<b>20</b>
<b>4.4.9. Impianti all'interno di strutture sportive</b>	<b>21</b>
<b>4.4.10. Volantinaggio</b>	<b>21</b>

<b>4.5. Installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito del centro abitato – zone "A" "B" e "C"</b>	<b>21</b>
<b>5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'</b>	<b>22</b>
<b>6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE</b>	<b>23</b>
<b>7. AUTORIZZAZIONI</b>	<b>23</b>
<b>7.1. Documentazione per il rilascio di autorizzazioni permanenti</b>	<b>23</b>
<b>7.1.1. Rilascio per le autorizzazioni permanenti</b>	<b>24</b>
<b>7.1.2. Durata</b>	<b>24</b>
<b>7.1.3. Obblighi del titolare dell'autorizzazione</b>	<b>25</b>
<b>7.2. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea</b>	<b>25</b>
<b>7.3. Vigilanza</b>	<b>26</b>
<b>7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti</b>	<b>26</b>
<b>8. SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>27</b>
<b>9. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	<b>28</b>
<b>9.1. Norme particolari per le pubbliche affissioni</b>	<b>29</b>
<b>10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>29</b>

## **1. PREMESSE**

### **1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI**

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali.

Il Piano Generale degli Impianti è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art.36 del D.Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

### **1.2. FINALITA'**

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti – determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il P.G.I. si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

### **1.3. CRITERI GENERALI**

Il P.G.I. determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Piano è completato dalle norme che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

#### **1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D.Lgs. 15 novembre 2003 n.507, inclusa la pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono escluse le insegne di esercizio, così come definite dall'articolo 47 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.ii.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16 dicembre 1992 n.495 con la modifiche introdotte dal DPR 16 settembre 1996 n.610, non è da considerare mezzo pubblicitario ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 134 del D.P.R. 495/92.

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

##### *Fuori dal Centro Abitato.*

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.

##### *Nel centro abitato.*

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge.

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente Piano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art 23 comma 6 del Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

#### **2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade:

**A - Autostrada:**

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

**B - Strada extraurbana principale:**

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

**C - Strada extraurbana secondaria:**

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

**D - Strada urbana di scorrimento:**

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

**E - Strada urbana di quartiere:**

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

**F - Strada locale:**

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

**Delimitazione del centro abitato**

La delimitazione del centro abitato è definita dall'art. 3 del decreto legislativo 30.04.1992 n.285 (Codice della strada) come: *"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine .Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".*

La delimitazione del centro abitato ai fini dell' applicazione delle norme contenute nel presente piano è quella definita con la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 23.2.2005.

### **3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO**

In seguito all'esame del contesto del territorio all'interno del centro abitato, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A) CENTRO STORICO entro le cinte murarie.

E' evidenziato in **rosso** sulla planimetria allegata (*allegato n.1*)

B)

B1) CENTRO URBANO- ZONA SETTE/OTTOCENTESCA

Delimitata da:

Corso Italia, Via Bodoni (*tutti i numeri civici nel tratto tra Piazza Risorgimento e Corso IV Novembre*), Corso IV Novembre, Corso Roma (*tutti i numeri civici nel tratto tra Corso IV Novembre e Via Savigliano*), Corso XXVII Aprile, Via Torino (*tutti i numeri civici nel tratto tra Corso XXVII Aprile e Corso Italia*), Via Donaudi, Piazza Montebello, Corso Piemonte fino a Vicolo delle Vigne.

B2)CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI CERVIGNASCO E VIA DEI ROMANI, COME INDIVIDUATO NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 23.2.2005.

E' evidenziato in **blu** sulla planimetria allegata (*allegato n.1*)

C) RESTO DEL TERRITORIO

### **4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **4.1. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e delle insegne commerciali.

#### **4.2. DURATA DELL'ESPOSIZIONE**

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

##### **TEMPORANEA**

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli ecc..

Gli impianti rientranti in questa categoria, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo

#### **PERMANENTE**

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, stendardi, pensiline, orologi, panchine, vetrinette, ecc.

Gli impianti rientranti in questa categoria non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore ad anni tre, rinnovabili.

### **4.3. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE**

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni e quanto previsto dal vigente Codice della Strada relative agli argomenti di seguito illustrati:

#### **4.3.1. FORMA, COLORE MATERIALI**

I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso eventualmente utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **4.3.2. DIMENSIONI**

Le dimensioni, espresse in mq di superficie, dei mezzi pubblicitari installati all'interno del centro abitato sono indicate nell'Abaco e differenziate in relazione alla tipologia ed alla zona di collocazione, tenendo conto di quanto previsto dal Codice della Strada.

#### **4.3.3. STRUTTURA**

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il profilo estetico.

#### **4.3.4. ILLUMINAZIONE**

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

#### **4.3.5. DISTANZE E POSIZIONAMENTO**

Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato devono rispettare le distanze minime previste dal presente Piano riportate nell' "Abaco per l'applicazione della normativa", stabilite in relazione alla tipologia del mezzo pubblicitario, delle dimensioni e della zona di collocazione.

In caso di impianti luminosi o illuminanti, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'Abaco sono aumentate del 50%.

Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero di impianti superiore a tre elementi contigui se distanti meno di 10 m l'uno dall'altro.

E' vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità in corrispondenza di intersezioni, curve, cunette e dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalazione. E' vietata la pubblicità sulle rotatorie.

Limitatamente alle zone B e C, con lo scopo di migliorare l'estetica e la gestione delle rotatorie stradali e previa idonea e specifica convenzione da stipulare con soggetti pubblici o privati per la realizzazione e/o manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze, delle specie arboree naturali e dell'illuminazione pubblica ivi contenuta, è consentita la collocazione di una targa, di dimensioni non superiori 100 cm di base e 50 cm di altezza., contenente lo stemma del comune con la seguente dicitura "area verde allestita/realizzata da ... (ragione sociale o denominazione del soggetto privato)" oltre al logo commerciale dello sponsor. La suddetta targa, eventualmente illuminata,

deve essere collocata ad una distanza massima da terra di 10 cm. per non più di due direttrici di marcia tra loro contrapposte.

La medesima convenzione di cui al paragrafo precedente può essere stipulata, limitatamente alle zone B e C per la manutenzione a titolo gratuito delle aree verdi. In tal caso è consentita la collocazione di 1 targa di dimensioni non superiori a 50 cm quadrati, per ogni 250 metri quadrati di superficie a verde, e comunque non superiore al metro quadrato.

Non è ammesso il posizionamento di transenne parapetonali per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

*Entro i centri abitati* è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, *fuori ed all'interno dei centri abitati*, possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

#### **4.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE**

Vengono di seguito illustrate le diverse tipologie di impianti pubblicitari ed affissionali prese a riferimento.

##### **4.4.1. CARTELLI**

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi

pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra e la distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, deve essere rispettata nella misura prevista nell'Abaco per le diverse zone, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

### COLLOCAZIONE SU PONTEGGI, STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari, diversi da quelli pittorici, sui ponteggi dei cantieri può essere autorizzata, per tutta la durata del cantiere, unicamente per pubblicità relative a ditte operanti nei cantieri stessi, o ad essi correlate, o per attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro; tali mezzi pubblicitari potranno avere una superficie massima di 6 metri quadrati e potranno essere posizionati esclusivamente nelle Zone B e C.

### CARTELLI LUMINOSI

L'installazione permanente dei predetti mezzi è consentita esclusivamente nella Zona C, con una superficie massima di mq 3. Per i cartelli luminosi installati in aderenza ai fabbricati, il limite massimo è di 6 mq.

### CARTELLI DI GRANDE FORMATO

I cartelli di grande formato aventi dimensioni pari o superiori a cm 600x300, possono essere installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche e devono essere posti ad un'altezza minima da terra di 4 metri.

La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 70% dell'intera facciata.  
La collocazione è ammessa nelle zone B e C e la localizzazione va autorizzata di volta in volta dall'ufficio competente.

#### DURATA CARTELLI TEMPORANEI

L'esposizione temporanea di cartelli, aventi carattere commerciale, è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

#### **4.4.2. PREINSEGNE**

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.

Nelle zone B (escluse Via Spielberg, Corso Italia, Corso Piemonte), le preinsegne potranno esser collocate in forma singola oppure abbinate sulla stessa struttura di sostegno, fino ad un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Nelle zone A e B (limitatamente a Via Spielberg, Corso Italia, Corso Piemonte), la collocazione delle preinsegne è ammessa, su appositi supporti di forma libera, la cui tipologia e posizionamento verrà approvata di volta in volta dal competente settore. Tali strutture potranno essere unicamente posizionate all'inizio delle vie e contenere fino ad un massimo di otto preinsegne.

#### **4.4.3. ALTRI MEZZI PUBBLICITARI: STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, TOTEM**

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere anche di materiale rigido.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e totem deve essere temporanea ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, TELECOM, ecc.).

STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI ED ALTRI IMPIANTI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

L'esposizione di striscioni aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita unicamente nelle seguenti Vie delle zone B e C:

- Via Savigliano, angolo Corso Ancina;
- Via Torino nel tratto di strada compreso tra Via Marconi e Corso XXVII Aprile;
- Corso Piemonte, angolo Piazza Montebello;
- Via Consolata;
- Via Cuneo.

L'esposizione di locandine aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita unicamente nella zona C.

Devono avere dimensione massima di mt. 1.00X0.70, con una distanza dalla carreggiata di mt.1.00 se poste parallelamente al senso di marcia, e mt.1.50 se perpendicolari al senso di marcia.

Le stesse possono essere posizionate su supporti in materiale rigido, nelle seguenti strade:

- Corso Beato Ancina, in numero massimo dieci, sul lato destro direzione Via Savigliano, lungo il viale alberato, nel tratto compreso tra Via Antica Torino e Via Bagni;
- Via Torino in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione centro città nel tratto compreso tra i numeri civici 75 e 73;
- Via Revello in numero massimo di cinque, lato destro direzione centro città, sul fronte opposto al numero civico 14;
- Via Cuneo in numero massimo di quindici, sul lato destro direzione centro città lungo il viale alberato, entro la delimitazione del centro abitato fino a Via Villafalletto;
- SR 589 (Via Pinerolo) in numero massimo di cinque, sul lato destro direzione centro città, nell' area verde davanti al nuovo parcheggio sotterraneo;

L'esposizione temporanea di altri impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita nelle zone B e C, nelle seguenti postazioni:

- Corso Roma angolo Via Savigliano (aiuola tribunale) – una struttura per volta;

- Corso XXVII Aprile (aiuola parco Villa Aliberti) – una struttura per volta;
- Corso Roma angolo Via Spielberg (aiuola fronte distributore) – una struttura per volta;
- Via Spielberg (aiuola fronte civico n. 100) – una struttura per volta;
- Via Torino angolo Via Vittime di Bologna (aiuola) – una struttura per volta;
- S.R. 589- Via Pinerolo (dopo cimitero) – una struttura per volta;
- Piazza Cesare Battisti (intersezione Via Pagno / Via Revello) – una struttura per volta;
- Via della Resistenza (aree verdi tra i parcheggi) – una struttura per volta.

L'esposizione di altri impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) aventi carattere commerciale, deve essere temporanea ed è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

*STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI ED ALTRI IMPIANTI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE*

Rientrano in questa categoria gli striscioni, le locandine, gli stendardi che pubblicizzano iniziative e manifestazioni, non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali.

Gli striscioni possono essere posizionati, previa autorizzazione nelle seguenti posizioni:

- Via Savigliano, angolo Corso Ancina;
- Via Torino nel tratto di strada compreso tra Via Marconi e Corso XXVII Aprile;
- Via Consolata;
- Via Cuneo;
- Via Spielberg, angolo Via Piave;
- Corso Piemonte, angolo Piazza Montebello.

Il soggetto richiedente per la collocazione di striscioni nelle postazioni suindicate deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio di un'Amministrazione pubblica.

L'esposizione di locandine non aventi carattere commerciale è consentita unicamente nella zona C.

Devono avere dimensione massima di mt. 1.00X0.70, con una distanza dalla carreggiata di mt.1.00 se poste parallelamente al senso di marcia, e mt.1.50 se perpendicolari al senso di marcia.

Le stesse possono essere posizionate su supporti in materiale rigido, nelle medesime posizioni individuate per le locandine aventi carattere commerciale.

L'esposizione temporanea di altri impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) che pubblicizzano iniziative e manifestazioni, non aventi fine di lucro, è consentita nelle zone B e C, nelle seguenti postazioni, :

- Corso Roma angolo Via Savigliano (aiuola tribunale) – una struttura per volta
- Corso XXVII Aprile (aiuola parco Villa Aliberti) – una struttura per volta
- Corso Roma angolo Via Spielberg (aiuola fronte distributore) – una struttura per volta
- Via Spielberg (aiuola fronte civico n. 100) – una struttura per volta
- Via Torino angolo via Vittime di Bologna (aiuola) – una struttura per volta
- S.R. 589- Via Pinerolo (dopo cimitero) – una struttura per volta
- Piazza Cesare Battisti (intersezione Via Pagno/Via Revello) – una struttura per volta.
- Via della Resistenza (aree verdi tra i parcheggi) – una struttura per volta
- Piazza Risorgimento angolo Via Martiri della Liberazione – una struttura per volta
- Piazza Risorgimento angolo Via Bodoni – una struttura per volta
- Piazza Denina (giardini) – una struttura per volta
- Piazza Dante (giardini) – una struttura per volta

Il soggetto richiedente per la collocazione di altri impianti di pubblicità e propaganda (es. totem) nelle precedenti postazioni, deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica iniziativa pubblicizzata il patrocinio di un'Amministrazione pubblica.

E' ammessa altresì la collocazione di striscioni in Corso Italia (2 posizioni davanti BNL e davanti Unicredit) e di altri impianti di pubblicità e propaganda (es. totem) in Corso Italia (2 posizioni davanti BNL e davanti BRE - una struttura per volta) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

E' ammessa la collocazione temporanea di locandine e di altri impianti di pubblicità e propaganda (es. totem) nella zona A esclusivamente per pubblicizzare iniziative e manifestazioni, non aventi fine di lucro, ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive alla stessa. La struttura può essere localizzata esclusivamente di fronte all'edificio che ospita l'iniziativa o nel caso di manifestazioni all'aperto entro l'area di svolgimento della stessa.

#### **4.4.4. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE**

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali, nella zona C
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive, nella zona C e nella zona B, escluso Corso Italia e Via Ludovico II°.

Non è consentita la collocazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno alle pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dalla loro collocazione.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

#### **4.4.5. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO**

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sono ammessi sul territorio del Comune i seguenti impianti pubblicitari di servizio:

- 1 paline fermata bus
- 2 pensiline fermata bus
- 3 orologi con pannelli pubblicitari
- 4 contenitori kit escrementi cani
- 5 fioriere
- 6 cestini porta rifiuti

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche ed essere compatibili con il contesto urbano ed ambientale in cui vengono collocati:

##### **1. Paline fermata bus**

Struttura integrata con palina fermata bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.

- Deve avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza di m. 2,30 mentre la parte retrostante, opposta al senso di provenienza del mezzo pubblico, può essere riservata alla pubblicità permanente, avente misura massima di 0,70 mq.
- Deve essere collocata in modo che il pannello superiore non sporga oltre il filo marciapiede e comunque non invada la carreggiata.

L'installazione è ammessa nelle Zone B e C.

## **2. Pensiline fermata bus**

Struttura integrata con pensilina fermata attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.

- Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq.. Il pannello può essere posizionato sul lato della pensilina opposto a quello di provenienza del mezzo pubblico o sul lato parallelo all'asse viario.

L'installazione è ammessa nelle Zone B e C.

## **3. Orologi con pannelli pubblicitari**

Devono, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati in modo che la struttura non sporga oltre il filo del marciapiede e comunque non invada la carreggiata.

Devono inoltre essere collocati ad almeno 20 m dalle intersezioni ed essere di altezza compresa tra i 2 ed i 3,5 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da non rendere visibile eventuale segnaletica stradale.

Le altre distanze sono quelle previste dall'Abaco, relativamente ai Cartelli.

Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

Il pannello pubblicitario non potrà avere larghezza superiore a quella dell'orologio.

L'installazione è ammessa nelle Zone B e C

## **4. Contenitori kit raccolta escrementi cani**

Devono essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto ed antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

L'installazione è ammessa nelle Zone A, B e C .

Possono essere installati o direttamente dall'amministrazione o assegnati in concessione a Ditte specializzate.

Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario avente dimensioni non superiori al 40% del lato su cui lo stesso è posizionato.

La tipologia e ed il posizionamento verranno approvate di volta in volta dal competente settore.

## **5. Fioriere**

L'installazione è ammessa nelle Zone B e C .

Possono essere installate o direttamente dall'amministrazione o assegnate in concessione a Ditte specializzate.

Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario avente dimensioni non superiori al 30% del lato su cui lo stesso è posizionato.

E' ammessa esclusivamente la tipologia omologata ai sensi delle vigenti disposizioni ed il posizionamento verrà approvata di volta in volta dal competente settore.

## **6. Cestini porta rifiuti**

L'installazione è ammessa nelle Zone B e C .

Possono essere installati o direttamente dall'amministrazione o assegnati in concessione a Ditte specializzate.

Possono essere dotati di un unico pannello pubblicitario avente dimensioni non superiori al 30% del lato su cui lo stesso è posizionato.

La tipologia ed il posizionamento verranno approvati di volta in volta dal competente settore.

Gli impianti pubblicitari di servizio fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente, possono installati singolarmente o assegnati in concessione a Ditte specializzate,

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

### **4.4.6. PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI**

La pubblicità fonica *fuori e all'interno del centro abitato* è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

### **4.4.7. PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non si espona sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg.to di attuazione del C.d.S. alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

#### **4.4.8. MEZZO PITTORICO E GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI**

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi o recinzioni di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

L'autorizzazione del posizionamento potrà avvenire solo previo nullaosta da parte dei conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti.

Il mezzo pittorico deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della città rispetto alla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere realizzate per la sicurezza del cantiere e, quindi:

- le dimensioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
- le dimensioni del messaggio pubblicitario, per gli edifici vincolati, non possono essere, in ogni caso, superiori al 70% del mezzo stesso. La restante superficie dovrà raffigurare il fabbricato oggetto di recupero.

Data l'impossibilità di ulteriore definizione a priori dell'immagine complessiva di tale tipologia, l'autorizzazione è, comunque, subordinata all'approvazione del progetto da parte del servizio sviluppo compatibile del territorio. Tale approvazione dovrà tener conto delle dimensioni globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo, dei colori, delle modalità di installazione, nonché della valutazione di impatto nell'ambiente circostante.

La collocazione del mezzo pittorico è consentita, per la sola durata del cantiere, su tutto il territorio comunale.

#### **4.4.9. IMPIANTI ALL'INTERNO DI STRUTTURE SPORTIVE**

Non sono soggetti a preventiva autorizzazione gli impianti collocati all'interno delle strutture sportive e non visibili da aree pubbliche circostanti, ferma restando la necessità del pagamento delle imposte previste da legge e regolamento.

Negli altri casi l'impianto deve essere tra quelli previsti dal presente piano ed essere preventivamente autorizzato.

#### **4.4.10. VOLANTINAGGIO**

In tutto il territorio comunale, è ammessa la distribuzione di volantini ed opuscoli pubblicitari, sia che la distribuzione venga effettuata a mano sia che venga effettuata mediante collocazione del materiale pubblicitario sui veicoli delle auto in sosta, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' vietato gettare sul suolo pubblico volantini e simili.

#### **4.5. INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO - ZONE "A" "B" E "C"**

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale dovrà seguire le regole indicate nell'Abaco, allegato al presente Piano.

Relativamente alla collocazione delle tipologie di mezzi ed impianti pubblicitari in ciascuna Zona omogenea, si riepiloga quanto segue:

Zona A – Centro storico

All'interno di questa zona non è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari, ad esclusione di:

- preinsegne (su appositi supporti)
- pubblicità temporanea per iniziative istituzionali o patrocinate, senza finalità di lucro: totem, locandine;
- pubblicità temporanea su ponteggi
- impianti pubblicitari di servizio:

contenitori kit raccolta escrementi cani  
fioriere  
cestini porta rifiuti  
panchine  
portabiciclette.

#### Zona B – Centro città

All'interno di questa zona sono ammessi:

- preinsegne
- pubblicità temporanea per iniziative istituzionali o patrocinate: striscioni, standardi, totem, locandine (posizioni indicate)
- pubblicità temporanea avente carattere commerciale: striscioni, totem (posizioni indicate)
- pubblicità temporanea su ponteggi
- impianti pubblicitari di servizio:
  - paline fermata bus
  - pensiline fermata bus
  - orologi con pannelli pubblicitari
  - contenitori kit raccolta escrementi cani
  - fioriere
  - cestini porta rifiuti
  - panchine
  - portabiciclette.

#### Zona C

All'interno di questa zona sono ammessi tutti gli impianti e mezzi pubblicitari secondo le disposizioni del presente piano.

### **5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'**

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti parti del presente Piano, sono vietati i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

E' vietato utilizzare alberi, pali ed altri supporti di pubblica utilità (es.: pali ENEL, TELECOM, ecc.) per il posizionamento di striscioni, standardi gonfaloni, bandiere.

In particolare in conformità a quanto previsto dal Codice per i beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n.42, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al Comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma precedente, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai

sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione agli stessi beni il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

## **6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto autorizzato;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

## **7. AUTORIZZAZIONI**

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento, all'interno del centro abitato, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato, visibili da strada pubblica, necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

### **7.1. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI**

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in bollo al Comune, allegando in due copie:

- un progetto in scala del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni e del materiale che si intendono utilizzare e di una planimetria in scala idonea indicante

il sito di installazione comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente.

- una dichiarazione redatta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a conseguente responsabilità.
- una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano.
- nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia.
- il nulla osta del proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi.

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione e fermo restando la durata della stessa, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi per l'esposizione di messaggi affissionali periodici, non viene richiesta la presentazione dei bozzetti.

### **7.1.1 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI**

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, acquisendo direttamente gli eventuali pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve essere completata entro il termine di mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

### **7.1.2. DURATA**

L'autorizzazione decorre dalla data di rilascio della medesima, risultando indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti deve essere intestata al soggetto richiedente ed ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.

Le richieste di rinnovo vanno presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e devono riportare una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza sono mutate alla data di inoltramento del rinnovo.

### **7.1.3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dal Codice della Strada;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, compresa la pulizia da scritte e graffiti.
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- in ogni cartello ed insegna deve essere applicata la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 .

E' fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei inclusi i segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

### **7.2. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA**

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in bollo al competente Ufficio comunale, corredata da una descrizione dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni che rispettano le disposizioni con il presente Piano.

### **7.3. VIGILANZA**

L'amministrazione comunale ed, a mezzo del proprio personale competente del concessionario per la gestione dell'imposta sulla pubblicità è tenuta a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. E' altresì obbligata a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le eventuali osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1 del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

#### **7.4. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ESISTENTI**

Gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Piano devono osservare le seguenti prescrizioni:

##### **IMPIANTI AUTORIZZATI NON CONFORMI**

###### **per incompatibilità tra tipologia e zona**

devono essere rimossi entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.

###### **per inosservanza delle distanze da altri impianti**

deve essere sempre rimosso, entro sei mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, l'impianto di più recente installazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad ottenere la ricollocazione del proprio impianto in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.

per inosservanza delle altre distanze prescritte

devono essere resi conformi o rimossi nel termine di 6 mesi dalla comunicazione della Civica Amministrazione, con diritto alla ricollocazione in altro sito a sua scelta nel rispetto delle norme del presente Piano.

Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il termine suindicato, l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di rimuovere l'impianto non conforme, addebitando le relative spese al soggetto inadempiente.

IMPIANTI PRIVI DI AUTORIZZAZIONE CONFORMI E NON

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

In assenza di domanda di autorizzati presentata entro tre mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla ricollocazione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati.

**8. SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, dall'articolo 23 del D.lgs.285/92 nonché dalle vigenti norme in materia.

**9. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono i manufatti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, generalmente di materiale cartaceo, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100.

Gli impianti attualmente in uso presentano le dimensioni standard 70x100, 140x200, 200x140, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, nelle cui dimensioni vengono forniti i manifesti destinati alle affissioni.

I diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità di utilizzo, nelle seguenti categorie.

- ISTITUZIONALI/ SOCIALI NON ECONOMICI: impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro e alla diffusione di messaggi di natura sociale priva di rilevanza economica o non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici.
- COMMERCIALI: impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari a fine di lucro.
- FUNEBRI: impianti adibiti esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Tipologie e formati

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono uniformati ai seguenti formati:

### **Tabella**

Si definisce "tabella" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a cm 5, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni multiple di cm. 70x100 e con utilizzo limitato ad una sola facciata;

### **Stendardo**

Si definisce "stendardo" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, di dimensioni cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140;

### **Poster**

Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale rigidamente ancorato al suolo o in aderenza ai fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni di dimensioni massime di cm. 600x300.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato C del presente piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate per gli impianti di nuova installazione.

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse.

L'utilizzo di muri di recinzione o di altri manufatti di proprietà privata per il sostegno di impianti di pubblica affissione non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari e l'eventuale rimozione deve essere motivata e preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

Gli steccati, le recinzioni, le impalcature, i ponteggi, i graticci ed ogni altro manufatto temporaneo, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, possono essere destinati esclusivamente al servizio comunale di affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

L'uso esclusivo degli spazi di cui al precedente comma non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari

In conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dall'art. 16, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere inferiore al limite minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti.

In base a quanto previsto dal presente Piano la superficie destinata alle pubbliche affissioni, di cui all'articolo 24 del Regolamento comunale viene incrementata ed aggiornata in complessivi mq 845,15, superiore al limite minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti.

Tale incremento viene previsto per garantire una migliore dislocazione sul territorio degli impianti destinati alle pubbliche affissioni comprese le zone di recente ampliamento, in relazione alla domanda dell'utenza.

SUPERFICIE TOTALE	mq 845,15	
Affissioni istituzionali	mq 158,20	18,72 %
Affissioni commerciali	mq 638,40	75,54 %
Affissioni funebri	mq 48,55	5,74 %

### **9.1. NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Per le tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di stendardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari permanenti e/o affissionali viene determinata in 10 metri.

### **10. DISPOSIZIONI FINALI E TRASITORIE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano valgono le norme contenute nel D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), D.lgs. 15.11.1993 n. 507, ed altre disposizioni vigenti in materia.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Piano.